

## RELAZIONE

**APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE "ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI" E S.M. COMPORANTE LA PROROGA DEL TERMINE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 5 LETT. B)**

La proposta di delibera in oggetto riguarda principalmente la proroga della scadenza del 31 dicembre 2019, prevista dal regolamento "CRITER" per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione degli impianti termici nel relativo Catasto Regionale CRITER.

Le disposizioni oggi vigenti in merito prevedono che:

- il libretto di impianto deve essere registrato nel catasto regionale CRITER entro il 31 dicembre 2019
- la registrazione viene effettuata dalle aziende di manutenzione degli impianti, in occasione dell'intervento periodico di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto, su delega del responsabile di impianto: sono circa 3.000 le aziende di manutenzione registrate sulla piattaforma CRITER in possesso delle credenziali per operare la registrazione dei libretti di impianto
- qualora il responsabile di impianto non adempia a questo obbligo, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro
- ad oggi sono stati registrati nel catasto CRITER in via definitiva circa 750.000 impianti (oltre a 150.000 impianti registrati in bozza): si può stimare che tale cifra costituisca all'incirca il 60% degli impianti di questo genere soggetti all'obbligo di registrazione (che dovrebbero essere circa 1,5 milioni per l'intero territorio regionale)

Scaduto il termine per l'obbligo di registrazione al prossimo 31 dicembre 2019, si dovranno attivare le procedure di controllo per la individuazione degli impianti che non sono stati registrati entro tale termine, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

In considerazione del fatto che la registrazione dell'impianto termico viene effettuata dal manutentore dell'impianto, ed è previsto che essa avvenga in occasione di un intervento di manutenzione al fine di non gravare i cittadini di eccessivi ed

ingiustificati costi, con riferimento all'attuale stato di implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici si ritiene non praticabile l'ipotesi che il suo completamento da parte dei manutentori autorizzati possa avvenire nel termine previsto del 31 dicembre 2019, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Tale situazione rischia dunque di esporre i cittadini al rischio di trovarsi sanzionati per il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto, senza che essi abbiano avuto la possibilità di provvedervi conformemente alla procedura prevista nel caso che l'intervento di manutenzione sia previsto per i primi mesi del 2020.

Si ritiene quindi opportuno prevedere la proroga della scadenza prevista per l'obbligo di registrazione (31 dicembre 2019) fino al 30 giugno 2020, in modo da consentire l'utilizzo di tutta la stagione termica 2019/2020 per effettuare la registrazione dell'impianto.

In tal modo verrà consentito ai cittadini di provvedere a tale obbligo senza la necessità di richiedere ai manutentori un intervento ad hoc, che sarebbe oltremodo antieconomico, ed evitato che essi siano soggetti a sanzioni inappropriate. Onde agevolare la regolarizzazione delle situazioni di mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione del libretto di impianto entro i termini temporali previsti, la proposta di modifica del regolamento prevede inoltre che non vengano applicate le sanzioni amministrative previste per tale omissione, qualora il responsabile di impianto provveda alla regolarizzazione entro i successivi 180 giorni.

Nel contempo, l'assunzione di tale proroga consentirà di attivare adeguate azioni di informazione ai cittadini circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto termico e delle relative eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto: nel corso del 2019 è stata infatti effettuata una campagna di informazione, tramite radio locali e quotidiani, che si ritiene debba essere ulteriormente implementata allo scopo di consentire una informazione capillare dei cittadini.

Si sottolinea infine che nella attuale formulazione del Regolamento, in conseguenza di scelte di tipo esclusivamente redazionale, alla data di scadenza dell'obbligo di registrazione del libretto di impianto sono associati altri termini temporali relativi a provvedimenti di natura del tutto diversa a capo di soggetti diversi: si rende quindi necessario intervenire puntualmente anche su altri punti del Regolamento, in modo da non assoggettare a proroga anche i provvedimenti ivi previsti.

### **Modifiche proposte:**

Il provvedimento proposto ha quindi la finalità di apportare le seguenti modifiche al testo del Regolamento Regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici:

**modifica dell'art 5:** proroga del termine previsto all'art. 5 comma 5 lett. b) per provvedere alla registrazione del libretto di impianto:

5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:

a) ..omissis

b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2019~~ 30 giugno 2020, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima, qualora essa superi il termine del ~~31 dicembre 2019~~ 30 giugno 2020;

**modifica dell'art.22:** la modifica prevede l'abolizione del comma 2, per non procrastinare anche gli obblighi in capo ai distributori di combustibile:

Art. 22 Comunicazione sugli impianti riforniti

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibile. Tale comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato F al presente regolamento: a tal fine, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

~~2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b).~~

**modifica dell'art.27:** la modifica prevede l'abolizione del comma 4, per non procrastinare anche gli obblighi in capo ai manutentori, e la sua sostituzione con il nuovo testo che consente di non applicare la sanzione prevista per la mancata (o errata o incompleta) registrazione del libretto di impianto entro la scadenza prevista dall'art. 5 comma 5 lett. b), qualora tale omissione venga regolarizzata entro 180 giorni da tale scadenza.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
3. I Comuni e le Province competenti comunicano alla Regione l'esistenza e la scadenza delle campagne di accertamento ed ispezione di cui al comma 2. Di tali casi tiene conto l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 18, in modo da escludere potenziali sovrapposizioni.
- ~~4. Tenuto conto della necessità di conferire la necessaria efficienza al catasto regionale CRITER di cui all'art. 4 del presente regolamento, in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il termine previsto all'art. 5 comma 5 lett. b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 comma 4.~~
4. La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a).